



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015186/U Data: 01/08/2016 15:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, I, II e III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Riorganizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ambientali a carico delle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.)". Reg. Gen. n. 328

Ad iniziativa del consigliere Gianpiero Zinzi.
Depositata in data 25 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I, II e III Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli **01 AGO 2016**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:
"RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A CARICO DELLE P.M.I."**

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi

328



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: “RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A CARICO DELLE P.M.I.”

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La necessità di questa proposta di legge nasce dalla considerazione che i sistemi autorizzatori ambientali si muovono tra incertezze normative e difficoltà applicative e di coordinamento.

Dall'11 aprile 2014, ad esempio, le imprese devono fare i conti con le nuove regole del D.lgs. 46/2014 che ha prodotto un corposo *restyling* della Parte II del “Codice dell’Ambiente” e che tocca praticamente tutti gli aspetti della disciplina relativa all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) contenuta nella parte II del Dlgs 152/2006.

Tra le novità spicca l’aumento dei progetti da sottoporre ad AIA con allungamento delle procedure di recupero dei complessi industriali abbandonati e gravi ripercussioni sulle imprese che, specialmente in Regioni a bassa densità industriale come la Campania, avrebbero addirittura necessità di corsie preferenziali tanto per l’accesso al credito quanto per il rilascio delle autorizzazioni.

Questa Proposta di legge si occupa di quelle ambientali ma la complessità dell’argomento, tuttavia, non deve distogliere l’attenzione da quello che è il regime transitorio e la gestione di questo delicato momento di passaggio dal “vecchio” al “nuovo” sistema, perché se per decenni la cifra della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino-impresa è stata: *<<dimmi chi sei e cosa vuoi fare (sotto la tua sola responsabilità) e poi, e quando avrai ottenuto tutte le autorizzazioni di settore dai diversi Enti, torna e vediamo se ci sono o meno le condizioni per farti realizzare la tua impresa>>* oggi il clima sta cambiando velocemente ma questa sterzata repentina verso l’autorizzazione unica (perché è la somma di diverse autorizzazioni) e preventiva (perché basata sul progetto) fatica a decollare in ragione di diversi shortcut normativi che, in qualità di legislatori regionali, abbiamo il dovere di risolvere.

Proviamo, allora, a farlo partendo dall’ultima nata tra le procedure autorizzatorie semplificate: l’Autorizzazione Unica Ambientale, introdotta dal Governo con il Dpr 59/2013. Questa nasce per le PMI e per gli <<impianti non soggetti ad AIA>> e sostituisce ben 7 autorizzazioni/comunicazioni ambientali previste unificandone tanto la durata (15 anni) quanto le modalità di rilascio e, particolarmente, individuando nella Provincia (per il tramite del SUAP) l’Autorità competente al rilascio.



Consiglio Regionale della Campania

Ci troviamo quindi in una situazione paradossale per le aziende che intendano aprire ovvero rinnovare le proprie autorizzazioni ambientali. Queste devono rivolgersi al SUAP dei loro comuni che dovranno, a seconda della loro capacità produttiva da autocertificazione, trasmettere l'istanza a due diverse Autorità Competenti: la Regione (per l'AIA) o la Provincia (per l'AUA). Faccio presente che le istruttorie che susseguiranno dai vari uffici avranno tutte un profilo tecnico ma che mentre la Regione Campania ha nell'ARPAC un suo Ente strumentale autorizzato per legge a fornire pareri e prescrizioni, le Province, devastate dai tagli, a corto di personale tecnico e impossibilitate a stipulare accordi di consulenza perfino con le Università, trovano enormi difficoltà nel portare avanti una procedura che, non lo ripeterò più, è del tutto uguale a quella dell'AIA.

E' del tutto evidente, dunque, la necessità di ravvicinare i due procedimenti e fare in modo che la Regione, attraverso le U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti (ex-STAP provinciali) sia il terminale ultimo di tutte le autorizzazioni ambientali favorendo, così, anche il passaggio da un regime all'altro in caso, ad esempio, di incremento della produzione. L'AUA dura, infatti, 15 anni e 15 anni è un periodo molto lungo, durante il quale è inevitabile che la realtà in cui gli stabilimenti si trova subisca cambiamenti, sia di tipo ambientale, sia di tipo pianificatorio, pertanto il legislatore ha previsto, al comma 5 dell'art. 5, la possibilità che l'autorità competente imponga sua sponte il rinnovo dell'AUA o la revisione delle prescrizioni o il passaggio all'AIA, sarebbe quindi opportuno che fosse la medesima Autorità a gestire il procedimento.

C'è poi un aspetto assai particolare dell'AUA e sta nel fatto che che nel DPR 59/13 non sono previste sanzioni.

Pertanto, nonostante l'AUA sia un obbligo, non sono ancora stati stabiliti gli strumenti coercitivi per regolamentarla, e occorrerà attendere un atto avente forza di legge che stabilisca le sanzioni del caso, le quali non sono confluite nel decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 10 del DPR 59/13 che aveva solo l'obiettivo di adottare un modello semplificato ed unificato per la richiesta dell'AUA.

In attesa che da Roma qualcuno si faccia sentire sul tema, le Province continuano ad accumulare ritardi, le aziende si trasferiscono altrove e quelle che sono state autorizzate non vengono né controllate né tantomeno sanzionate perché per come è stata concepita l'AUA non si può ritenere che valgano *per relationem* le sanzioni previste dalle norme settoriali, in quanto l'AUA è una nuova autorizzazione che sostituisce determinati titoli ambientali e non è, semplicemente, un semplice atto nel quale essi confluiscono. Si può dire che l'AUA vada di fatto considerata come l'AIA per la quale il legislatore ha giustamente individuato disposizioni specifiche in caso di mancato rispetto delle condizioni del titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, e precisamente agli artt. 29-decies e 29-quattordices, indicanti rispettivamente i provvedimenti amministrativi e le sanzioni previste in caso di inottemperanza, quindi abbiamo il dovere quanto meno di unificare l'Autorità competente.



Consiglio Regionale della Campania

Tutto ciò è possibile richiamando il comma 1-b dell'art. 2 (Definizioni) del DPR 59/2013 che definisce quale: *<<Autorita' competente: la Provincia o la diversa autorita' indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241>>.*



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Come previsto al comma 4 dell'art. 7 della legge, il personale non dirigenziale che ha svolto attività afferenti ai procedimenti di A.U.A. è trasferito nei ruoli organici della Regione Campania.

Secondo una ricognizione effettuata, alla data di presentazione di questa Proposta la situazione dei dipendenti assegnati ai Servizi/Uffici preposti all'adozione dell'AUA nelle diverse Province è la seguente:

- ✓ Avellino: 3 unità (1 D1, 1B1, 1C);
- ✓ Benevento: 2 unità (1D3, 1B1);
- ✓ Caserta: 6 unità (1D1, 1D6, 4C);
- ✓ Napoli: 5 unità (1D1, 4C);
- ✓ Salerno: 7 unità (1D3, 2D1, 3C, 1B).

Gli oneri finanziari vanno a carico della missione 01, programma 10.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

ART. 1

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, dei diversi Servizi di Autorizzazione Ambientale anche, nei limiti della competenza regionale e nel rispetto della normativa europea e statale, per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo degli Enti Locali.
2. Le autorizzazioni ambientali sono rilasciate su istanza di parte secondo criteri di efficienza ed economicità per l'istante e nel rispetto dei principi di massima tutela ambientale di reale cooperazione con gli enti locali, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. nonché dalla normativa comunitaria di settore.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

CAMPO D'APPLICAZIONE

1. La presente legge si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1. Ai fini della presente legge s'intendono per:
 - a. **Autorizzazione Integrata Ambientale:** il provvedimento rilasciato dagli Uffici regionali che autorizza l'esercizio di una installazione in conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. **Autorizzazione Unica Ambientale:** il provvedimento rilasciato dai Comuni attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013;



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4

SOGGETTI E AUTORITA' COMPETENTI

1. Ai fini della presente legge s'intendono per Autorità competente all'adozione dell'AUA:
 - a. **l'Ente Idrico Campano**, istituito con l.r. n. Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, nelle sue articolazioni territoriali per gli scarichi in pubblica fognatura ai sensi della Parte III del D.lgs. 152/06 (così come modificato dall'art. 1, comma 250 della l.r. n. 4 del 15 Marzo 2011 che affida ai Comuni la competenza relativamente ai soli scarichi in corpo idrico superficiale) nel caso in cui il Gestore sia assoggettato alla sola autorizzazione allo scarico così come definita all'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 59/2013;
 - b. **i Comuni**, nei casi in cui il Gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione ai titoli di cui alle lettere a) per scarichi aventi come recapito il suolo o un corpo idrico superficiale, b) ed e) dell'art. 3, comma 1 del DPR 59/2013.
 - c. **la Regione Campania in tutti gli altri casi e ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7/8/1990, n. 241.
2. Ai fini della presente legge s'intendono per SCA ovvero Soggetti Competenti in materia Ambientale tutti i soggetti, pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale secondo le discipline nazionali e regionali di settore.



ART. 5

DEFINIZIONI

1. **Sportello unico attività produttive (SUAP):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
2. **Gestore:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento);
3. **Modifica di un impianto:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
4. **Modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
5. **Provvedimento unico:** conclusione del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. **U.O.D - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti:** gli Uffici Regionali strutturati per Provincia (ex STAP);



Consiglio Regionale della Campania

- 7. Sito dell'impianto:** tutto il terreno sotto il controllo gestionale di un'unica organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi e nella quale siano svolte una o più attività e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ART. 6

LE UNITA' OPERATIVE AMBIENTALI

1. La Giunta Regionale, con proprio Decreto, organizza il Servizio presso le U.O.D. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" già individuate una per ogni provincia.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 7

COMPETENZE DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali svolge le funzioni di Autorità Competente ai sensi del DPR 59/2013 e, precisamente:
 - a) coordina i diversi SCA coinvolti nella procedura di AUA;
 - b) presiede la Conferenza di Servizi nei casi previsti dall'art. 4 del DPR 29/2013;
 - c) provvede all'adozione dell'AUA e alla trasmissione al SUAP per il rilascio della stessa;
 - d) coordina le attività di controllo utilizzando l'ARPAC.



ART. 8

MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'A.U.A.

1. In osservanza all'art. 3, comma 2 del DPR 59/2013, nel territorio della Regione Campania l'AUA comprende inoltre le seguenti comunicazioni e titoli abilitativi:
 - a) Classificazione di industria insalubre ai sensi dell'Art. 216 del T.U.L.S. e secondo i dettami del DM 5/9/1994 di competenza dei Comuni a seguito di parere dell'ASL;
 - b) Concessione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm. e ii., di competenza delle Province.
2. Per gli impianti soggetti a comunicazione o a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
3. E' facoltà del Gestore avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale di cui all'art. 3, in luogo dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) di competenza della Regione qualora l'impianto sia soggetto solo alla citata autorizzazione generale e non anche ad una o più delle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 esclusivamente tramite il SUAP del Comune di riferimento, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;
4. Sono escluse dall'AUA tutte le attività di pubblico servizio in particolare sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
5. Sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;
6. Sono esclusi dall'A.U.A. tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e/o ad esse assimilate ai sensi degli artt. 101 e 124 del Dlgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e come regolamentati dal Reg. n. 6 del 24/029/2013 della Regione Campania;



Consiglio Regionale della Campania

7. Con cadenza annuale la Regione Campania provvederà al monitoraggio sul numero delle domande presentate per il tramite dei SUAP per verificare, tra l'altro, i tempi impiegati per l'istruttoria e per il rilascio dell'AUA, nonché eventuali elementi di criticità.



TITOLO III- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 9

TRANSIZIONE AL NUOVO ASSETTO NORMATIVO

1. In fase di prima attuazione della presente legge, si applicano le norme di cui al DPR 59/2013;
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le istanze di AUA dovranno essere trasmesse dai SUAP alle seguenti UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti:
 - UOD 17 - Napoli
 - UOD 15 - Caserta
 - UOD 18 - Salerno
 - UOD 14 - Avellino
 - UOD 15 - Benevento
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono i fascicoli digitali relativi alle istanze di AUA adottate e a quelle da adottare alle UOD Regionali corrispondenti.
3. Al decorrere del 90esimo giorno i procedimenti non ancora adottati vengono conclusi dalle UOD Regionali.
4. Nella fase transitoria la competenza resta in capo alle Province.
5. Il personale non dirigenziale dipendente delle Province della Campania, che ha svolto attività afferenti ai procedimenti di AUA almeno nel semestre precedente all'approvazione della presente legge e che risulti effettivamente in servizio alla data di approvazione della stessa è trasferito di diritto nei ruoli organici della Regione Campania nelle UOD della provincia di appartenenza con prosieguo, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

NORMA FINANZIARIA

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge vanno a carico della missione 01, programma 10.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

NORMA FINALE

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.